REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA, RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORGANICI, ADOZIONE DI MISURE IDONEE AD EVITARE LA FORMAZIONE DI PRECARIATO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO ESISTENTE

Art. 27

Insegnanti supplenti della scuola materna statale

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1 settembre 1981 nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva de 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, a sensi del precedente articolo 20. Gli insegnanti, gia' forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981, un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolti un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio antecedente alla data del 1 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio. Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 25. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Versione in vigore dal 6 giugno 1982, non più in vigore dal 2 agosto 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente
Estremi	Legge 20 maggio 1982, n. 270
Titolo	III — Norme transitorie di immissione in ruolo
Capo	I — Immissione nei ruoli della scuola materna statale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-della-disciplina-del-reclutamento-del-personale-docente/art-27-insegnanti-supplenti-della-scuola-materna-statale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it